



DETERMINA N. 2/NOB DEL 6 FEBBRAIO 2020

Oggetto: Approvazione dell'accordo con l'Istituto d'Istruzione Superiore Podesti – Calzecchi Onesti di Ancona concernente il progetto “Una scuola per me”

IL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA

VISTO il documento istruttorio riportato nella presente determina;

RITENUTO, per i motivi indicati in tale documento istruttorio, di adottare la medesima determina;

VISTE la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona) e la legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia);

VISTO il parere di legittimità e di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio Supporto agli organismi regionali di garanzia, nonché l'attestazione della copertura finanziaria previsti dall'articolo 3 della stessa legge regionale n. 30/2016;

DETERMINA

- di approvare l'accordo con l'Istituto d'Istruzione Superiore Podesti – Calzecchi Onesti di Ancona, concernente il progetto “Una scuola per me”, secondo quanto indicato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente determina;
- di quantificare in € 5.000,00 la spesa a favore del medesimo Istituto;
- di prenotare tale importo sul capitolo 101150/09 (Convenzioni con gli Istituti Scolastici per la realizzazione dei progetti del Garante), codice SIOPE 1040101002, del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, del Consiglio - Assemblea legislativa regionale.

Andrea Nobili



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ha stabilito che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che, per tali accordi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 11, commi 2 e 3, della medesima legge.

L'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona), ha affidato al medesimo organismo i compiti inerenti l'ufficio del Difensore civico, l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'ufficio del Garante dei diritti dei detenuti. L'articolo 10 della stessa legge regionale n. 23/2008 ha previsto che l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza è svolto al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi, sia individuali che collettivi, dei minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e dalla Carta europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, nonché dal diritto dell'Unione Europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti. L'articolo 10, comma 2, ha affidato al Garante, in particolare, il compito di promuovere, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzate al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti, verificare che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell'accesso all'istruzione, favorire lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere conflitti che coinvolgano persone di minore età, segnalare alle competenti amministrazioni pubbliche presenti sul territorio regionale, casi di bambini e ragazzi in situazioni di rischio o di pregiudizio per i quali siano necessari interventi immediati di tutela assistenziale o giudiziaria, promuovere la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini di minore età alla vita pubblica nei luoghi di relazione e nella scuola, vigilare sulla corretta applicazione alle Convenzioni e alle normative sopra indicate, accogliere segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori, vigilare sulle condizioni dei minori a rischio emarginazione sociale e sollecitare le amministrazioni competenti all'adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela, formulare proposte e, ove richiesti, esprimere pareri su atti normativi e di indirizzo riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle Province e dei Comuni. L'articolo 11 ha disposto, inoltre, che il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, nello svolgimento delle funzioni previste all'articolo 10, può stipulare intese ed accordi con organismi che si occupano di infanzia e adolescenza nonché attivare le azioni necessarie di collegamento con le amministrazioni del territorio regionale impegnate nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e con le autorità giudiziarie.

Il Garante, il 20 novembre 2018, in occasione della Giornata Internazionale dell'infanzia e dell'adolescenza, ha sottoscritto con l'Istituto d'Istruzione Superiore Podesti - Calzecchi Onesti e il Comune di Ancona un Protocollo d'intesa finalizzato ad innalzare il benessere degli adolescenti e a prevenire e contrastare il disagio giovanile, la dispersione e l'abbandono scolastico. L'articolo 3 di tale protocollo ha previsto, tra le azioni da realizzare, quella di promuovere interventi, anche individualizzati, per favorire il benessere degli studenti. L'articolo 8 ha stabilito la durata triennale del Protocollo.

Il 12 novembre 2019 l'Istituto Podesti, con email acquisita al prot. n. 2399 del 13 novembre 2019, ha trasmesso al Garante una nota concernente il progetto denominato "Una scuola per me" e relativo schema di accordo.

Il 4 dicembre 2019 si è svolta, presso la sede del medesimo Istituto, una riunione per l'approfondimento del progetto.

In relazione a quanto concordato in tale riunione, l'Istituto, con email del 6 dicembre 2019, ha inviato un nuovo testo dello schema di accordo per la realizzazione del progetto, al fine di aggiornare le informazioni di competenza del Garante.

L'obiettivo del progetto, finalizzato a "favorire l'inclusione e combattere il fenomeno della dispersione a tutti i livelli", è articolato in tre attività: "sportello di ascolto, rivolto prevalentemente a studenti, che si sostanzia in colloqui per la prevenzione del disagio per 150 ore al costo unitario onnicomprensivo di euro 23,23; n. 5 borse di studio dell'importo di euro 200,00 destinate a studenti meritevoli ed economicamente svantaggiati, per un totale di euro 1.000; acquisto di beni (libri e sussidi didattici) a supporto degli studenti per un totale di euro 515,50".



Considerata la rilevanza del progetto e tenuto conto di quanto indicato nel Programma di attività per il 2020, approvato con determina n. 15 del 26 settembre 2019, il quale prevede, nell'ambito della protezione dei diritti dell'infanzia e l'adolescenza, la lotta alla dispersione scolastica e all'abbandono, il Garante ha ritenuto opportuno avviare con l'Istituto d'Istruzione Superiore Podesti - Calzecchi Onesti di Ancona una specifica collaborazione, per una spesa complessiva di € 5.000,00.

Al tale spesa si può fare fronte con le risorse iscritte a carico del capitolo 101150/09 (Convenzioni con gli Istituti Scolastici per la realizzazione dei progetti del Garante), codice SIOPE 1040101002, del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, del Consiglio - Assemblea legislativa regionale.

Il responsabile del procedimento

(Elisa Moroni)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dalla presente determina con riferimento alla disponibilità esistente sul capitolo 101150/09 (Convenzioni con gli Istituti Scolastici per la realizzazione dei progetti del Garante), codice SIOPE 1040101002, del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020 del Consiglio - Assemblea legislativa regionale.

REGISTRATA PRENOTAZIONE DI SPESA	
N. 29	DI € 5000,00
A CARICO DEL CAPITOLO N. 101150/09	
IN DATA	6/2/2020
FIRMA	

Il responsabile della Posizione organizzativa

Risorse finanziarie

(Maria Cristina Bonci)

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUPPORTO AGLI ORGANISMI REGIONALI DI GARANZIA

Il sottoscritto esprime parere favorevole di legittimità e di regolarità tecnica della presente determina.

Il dirigente

(Elisa Moroni)

La presente determina si compone di 6 pagine, di cui 3 pagine di allegati.

Il dirigente

(Elisa Moroni)



Accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona e l'Istituto d'Istruzione Superiore Podesti – Calzecchi Onesti concernente il progetto “Una scuola per me”

TRA

il Garante regionale dei diritti della persona, di seguito denominato “Garante”, con sede ad Ancona, in Piazza Cavour n. 23, Codice Fiscale 80006310421, Avv. Andrea Nobili,

E

l'Istituto d'Istruzione Superiore Podesti - Calzecchi Onesti, di seguito denominato “Istituto”, con sede ad Ancona, Strada di Passo Varano n. 17, Codice Fiscale 80013270428, rappresentato dal Dirigente Prof. Laura Castellana,

di seguito congiuntamente definite “Parti”,

PREMESSO CHE

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ha stabilito che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che, per tali accordi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 11, commi 2 e 3, della medesima legge;
- l'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona) ha affidato al medesimo organismo i compiti inerenti l'ufficio del Difensore civico, l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'ufficio del Garante dei diritti dei detenuti. L'articolo 10 della stessa legge regionale n. 23/2008 ha previsto che l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza è svolto al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi, sia individuali che collettivi, dei minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e dalla Carta europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, nonché dal diritto dell'Unione Europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti. L'articolo 10, comma 2, ha affidato al Garante, in particolare, il compito di promuovere, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzate al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti, verificare che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell'accesso all'istruzione, favorire lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere conflitti che coinvolgano persone di minore età, segnalare alle competenti amministrazioni pubbliche presenti sul territorio regionale, casi di bambini e ragazzi in situazioni di rischio o di pregiudizio per i quali siano necessari interventi immediati di tutela assistenziale o giudiziaria, promuovere la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini di minore età alla vita pubblica nei luoghi di relazione e nella scuola, vigilare sulla corretta applicazione alle Convenzioni e alle normative sopra indicate, accogliere segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori, vigilare sulle condizioni dei minori a rischio emarginazione sociale e sollecitare le amministrazioni competenti all'adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela, formulare proposte e, ove richiesti, esprimere pareri su atti normativi e di indirizzo riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle Province e dei Comuni. L'articolo 11 ha disposto, inoltre, che il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, nello svolgimento delle funzioni previste all'articolo 10, può stipulare intese ed accordi con organismi che si occupano di infanzia e adolescenza nonché attivare le azioni necessarie di collegamento con le amministrazioni del territorio regionale impegnate nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e con le autorità giudiziarie;
- il programma di attività per il 2020 del Garante, approvato con determina n. 15 del 26 settembre 2019, ha previsto, nell'ambito della protezione dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza, la lotta alla dispersione e all'abbandono scolastico;
- il 20 novembre 2018 il Garante ha sottoscritto con l'Istituto d'Istruzione Superiore Podesti – Calzecchi Onesti e il Comune di Ancona, un Protocollo d'intesa finalizzato ad innalzare il benessere degli adolescenti e a prevenire e contrastare il disagio giovanile, la dispersione e l'abbandono scolastico;
- il 12 novembre 2019 l'Istituto Podesti con email, acquisita al prot. n. 2399 del 13 novembre 2019, ha trasmesso al Garante una nota concernente il progetto denominato “Una scuola per me” e relativo schema di accordo. Il 4 dicembre 2019 si è svolta, presso la sede del medesimo Istituto, una riunione per l'approfondimento del progetto. In relazione a quanto concordato nella riunione del 4 dicembre 2019, l'Istituto, con email del 6 dicembre 2019, ha inviato un nuovo



- testo dello schema di accordo, per la realizzazione del progetto, al fine di aggiornare le informazioni di competenza del Garante;
- le Parti ritengono opportuno avviare una specifica collaborazione in merito al progetto;
 - il Garante e l'Istituto, rispettivamente con determina n. e con delibera n. 37 del 18 novembre 2019 del Consiglio di Istituto hanno approvato l'accordo;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Valore delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 2
(Oggetto e finalità)

1. Il presente accordo ha per oggetto il progetto "Una scuola per me", di seguito denominato "Progetto", ed è finalizzato a disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle relative attività.

Articolo 3
(Impegni delle parti)

1. Per la realizzazione del Progetto le Parti si impegnano, nei rispettivi ambiti di competenza, a garantire le seguenti azioni.
2. Il Garante si impegna:
 - a) a mettere a disposizione le proprie competenze in tema di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza promuovendo anche incontri specifici con gli studenti, le famiglie e il territorio;
 - b) ad assicurare il contributo tecnico ed informativo per il corretto svolgimento delle attività previste nel Progetto;
 - c) a collaborare, mediante l'impiego di proprio personale, al buon andamento del Progetto;
 - d) a trasferire, per la realizzazione del Progetto, l'importo massimo complessivo di € 5.000,00 da finalizzare alle attività di:
 - sportello d'ascolto rivolto prevalentemente a studenti che si sostanzia in colloqui per la prevenzione del disagio per 150 ore al costo unitario omnicomprensivo di euro 23,23;
 - n. 5 borse di studio dell'importo di euro 200,00 destinate a studenti meritevoli ed economicamente svantaggiati, per un totale di euro 1.000;
 - acquisto di beni (libri e sussidi didattici) a supporto degli studenti, per un totale di euro 515,50.L'importo complessivo è di € 5.000,00.
3. L'Istituto si impegna:
 - a) ad assumere il ruolo di Responsabile del Progetto;
 - b) a realizzare tutte le attività necessarie a garantire la corretta attuazione del Progetto e, in particolare:
 - svolgere le funzioni di coordinamento e di raccordo operativo e predisporre soluzioni organizzative;
 - supervisionare e monitorare la realizzazione del Progetto in tutte le sue fasi;
 - inviare al Garante ogni ulteriore dato o informazione richiesti in merito all'attuazione del Progetto;
 - c) a trasmettere, alla conclusione del Progetto, una relazione dettagliata sull'attività svolta e sui risultati raggiunti corredata dalla rendicontazione contabile e analitica dei costi sostenuti e documentati.

Articolo 4
(Responsabili dell'accordo)

1. Sono responsabili dell'accordo per il rispettivo ambito di competenza:
 - a) il Garante, Andrea Nobili;
 - b) il Dirigente scolastico, Laura Castellana.

Articolo 5
(Durata dell'accordo)

1. L'accordo è efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione e fino alla completa realizzazione del Progetto e, comunque, non oltre il 30 luglio 2020.



Articolo 6
(Liquidazione)

1. L'importo massimo complessivo di € 5.000,00 è liquidato all'Istituto entro trenta giorni dalla conclusione del Progetto.
2. L'importo liquidato non può superare le spese sostenute dall'Istituto.

Articolo 7
(Recesso)

1. Alle parti è data facoltà di recesso dal presente accordo ai sensi dell'articolo 1373 del Codice civile.

Articolo 8
(Riservatezza)

1. Le Parti si impegnano a osservare e far osservare la riservatezza su notizie, dati, fatti o circostanze di cui si venga a conoscenza nell'ambito del presente accordo venuti a conoscenza durante la permanenza nelle strutture dell'altro ente, salvo che la divulgazione non sia stata debitamente autorizzata dai relativi responsabili dell'accordo.

Articolo 9
(Responsabilità)

1. Ognuna delle Parti esonera l'altra da ogni responsabilità per danni alle attrezzature o infortuni al personale che dovessero derivare dall'espletamento delle attività previste dal presente accordo.

Articolo 10
(Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali di reciproca provenienza unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, ai sensi della vigente normativa.

Articolo 11
(Sicurezza negli ambienti di lavoro)

1. Ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), quando il personale di una parte si reca presso la sede dell'altra parte per le attività connesse all'iniziativa, il datore di lavoro, nell'accezione stabilita dalla normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, assolve a tutte le misure generali e specifiche di prevenzione e sicurezza.

Articolo 12
(Controversie)

1. Le Parti concordano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione del presente accordo, fermo restando che per le controversie concernenti l'esecuzione è competente a decidere il Foro di Ancona.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Garante regionale dei diritti della persona
Andrea Nobili

Per l'Istituto d'Istruzione Superiore
Podesti – Calzecchi Onesti
Il Dirigente Scolastico
Laura Castellana